



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore LANNUTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2008**

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di utilizzo e commercializzazione di additivi tossici per la preparazione di cibi e bevande destinate all'alimentazione umana

ONOREVOLI SENATORI. - I consumatori chiedono ormai da anni chiarezza ed informazione, in particolare nella materia alimentare, assai delicata e strettamente correlata alla salute umana. Essi vogliono poter scegliere liberamente e consapevolmente i prodotti che finiscono quotidianamente sulle loro tavole. Invero, le cattive pratiche produttive e commerciali, complici un'inadeguata legislazione e controlli assai carenti, se non addirittura inesistenti, non mettono il cittadino nelle condizioni di poter esercitare liberamente le proprie scelte e difendere così il proprio, fondamentale, diritto alla salute. Particolare allarme desta, poi, l'utilizzo, ormai massiccio, di sostanze chimiche quali additivi per cibi e bevande destinate all'alimentazione umana.

Nonostante la loro inutilità per l'alimentazione umana, nonché, per alcuni di essi, la certa o presunta cancerogenicità, l'impiego di tali additivi è ammesso e regolato dalla normativa comunitaria (direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988), secondo cui «qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento, in quanto tale, e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente». L'utilizzo di alcuni additivi, siano essi coloranti, addensanti, conservanti, esaltatori di sapidità, eccetera, non scevro da rischi per la salute umana (neoplasie, malattie dell'apparato respiratorio, eccetera), è

quindi giustificato, per lo più, da mere finalità commerciali.

Molte ricerche scientifiche hanno però evidenziato, già da tempo, la pericolosità per la salute umana data dall'impiego di taluni additivi. Una recente ricerca dell'università di Southampton (Inghilterra), pubblicata sulla prestigiosa rivista medico - scientifica *Lancet*, ha poi posto in evidenza come determinati coloranti, assunti sia da soli, ma con maggior rischio se in combinazione con il conservante benzoato di sodio, possano provocare, anche nella fascia di età compresa tra i tre ed i dieci anni, alterazioni del comportamento, quali iperattività, perdita di concentrazione e altre gravi malattie. Immediatamente il ministero per la salute britannico ha avviato una procedura per la messa al bando, entro il 2009, di tali coloranti.

Ciò che fa riflettere è, tuttavia, che i coloranti posti sotto accusa sono noti già da decenni per i loro effetti nocivi sulla salute umana. Il colorante noto come E102, ovvero la tartrazina, è già da anni vietato negli Stati Uniti d'America, in quanto sospettato di provocare il cancro alla tiroide. Ma anche altri stati quali Norvegia, Giappone, Australia, Austria, nel corso degli ultimi anni hanno bandito determinate sostanze, a seguito di nuove e più moderne, nonché efficaci, ricerche scientifiche, che hanno dimostrato la pericolosità per la salute umana di molti additivi. L'utilizzo di questi additivi è però, ad oggi, ammesso dalla vigente normativa comunitaria.

La presente normativa quindi si prefigge di individuare gli additivi dannosi, o sospettati di essere tali, per la salute umana, vietandone l'utilizzo e la vendita, in relazione a tutti i prodotti alimentari, facendo cadere, quindi, la limitazione ai soli prodotti desti-

nati ai bambini e ampliando la tutela anche agli adulti.

In particolare, l'articolo 1 esplicita le finalità della presente legge e delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione al contenuto della stessa.

L'articolo 2 poi fissa i criteri di cui il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà tener conto, indicando le sigle e i nomi delle sostanze da vietare ponendo, altresì, un divieto assoluto, non solo di utilizzo da parte dei produttori ma, anche, per i commercianti, di vendita di prodotti alimentari contenenti tali additivi.

Lo stesso articolo 2 quindi pone l'ulteriore obbligo, per i produttori, di indicare in tutti gli alimenti il codice, nonché il nome per esteso della sostanza usata come colorante e riconosce, anche in capo alle associazioni dei consumatori, il diritto ad agire a tutela degli stessi.

Si prevede, inoltre, una sanzione penale di tre mesi di reclusione, ovvero un'ammenda fino a 5.000 euro, per i soggetti, produttori o commercianti, che violino gli obblighi scaturenti dalla presente normativa. L'articolo 3, concerne, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo del Governo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Finalità della legge e delega al Governo)*

1. La presente legge è finalizzata a garantire una più efficace tutela dei consumatori dai rischi derivanti dall'utilizzazione di determinati additivi per alimenti.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme volte a favorire un maggior livello di tutela della salute dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di additivi per alimenti destinati all'alimentazione umana.

### Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere il divieto, in qualunque fase della produzione, in tutti i prodotti destinati all'alimentazione umana, dei seguenti additivi coloranti, conservanti, edulcoranti, esaltatori di sapidità, addensanti, emulsionanti, gelificanti, stabilizzanti:

- 1) E102 (Tartrazina);
- 2) E104 (Giallo di chinolina);
- 3) E110 (Giallo arancio S);
- 4) E122 (Azorubina);
- 5) E123 (Amaranto);
- 6) E124 (Rosso cocciniglia A);
- 7) E127 (Eritrosina);
- 8) E129 (Rosso AC);
- 9) E131 (Blu *patent V*);

- 10) E151 (Nero Brillante BN);
- 11) E154 (Marrone FK);
- 12) E173 (Alluminio);
- 13) E174 (Argento);
- 14) E175 (Oro);
- 15) E210 (Acido benzoico);
- 16) E211 (Sali di acido benzoico);
- 17) E212 (Sali di acido benzoico);
- 18) E213 (Sali di acido benzoico);
- 19) E220 (Anidride solforosa);
- 20) E221 (Sodio solfito);
- 21) E222 (Bisolfito di sodio);
- 22) E223 (Metabisolfito di sodio);
- 23) E224 (Metabisolfito di potassio);
- 24) E225 (Potassio solfito);
- 25) E226 (Solfito di calcio);
- 26) E227 (Bisolfito di calcio);
- 27) E228 (Potassio solfito acido);
- 28) E237 (*Sodium formate*);
- 29) E239 (Esametilentetramina);
- 30) E240 (Aldeide formica);
- 31) E249 (Nitrito di potassio);
- 32) E250 (Nitrito di sodio);
- 33) E251 (Nitrato di sodio);
- 34) E252 (Nitrato di potassio);
- 35) E320 (BHA Butilidrossianisolo);
- 36) E321 (BHT Butilidrossitoluolo);
- 37) E338 (Acido ortofosforico);
- 38) E339a (*Sodium dihydrogen orthophosphate*);
- 39) E339b (*Disodium hydrogen orthophosphate*);
- 40) E339c (*Trisodium orthophosphate*);
- 41) E340a (*Potassium orthophosphate*);
- 42) E340b (*Dipotassium hydrogen orthophosphate*);
- 43) E340c (*Tripotassium orthophosphate*);
- 44) E341a (*Calcium tetrahydrogen diorthophosphate*);
- 45) E341b (*Calcium hydrogen orthophosphate*);
- 46) E341c (*Tricalcium diorthophosphate*);
- 47) E363 (*Succinic acid*);

- 48) E385 (*Calcium disodicum EDTA*);
- 49) E420 (Sorbitolo);
- 50) E434 (*Polysorbate 40*);
- 51) E470 (*Salt of fatty acids*);
- 52) E474 (*Sucroglycerides*);
- 53) E483 (*Steady tartrate*);
- 54) E491 (*Sorbitan monostearate*);
- 55) E492 (*Sorbitan tristearate*);
- 56) E493 (*Sorbitan monolaurate*);
- 57) E494 (*Sorbitan mono-oleate*);
- 58) E495 (*Sorbitan monopalmitate*);
- 59) E513 (*Sulphuric acid*);
- 60) E524 (*Sodium hydroxide*);
- 61) E525 (*Potassium hydroxide*);
- 62) E527 (*Ammonium hydroxide*);
- 63) E528 (*Magnesium hydroxide*);
- 64) E530 (*Magnesium oxide*);
- 65) E540 (*Dicalcium diphosphate*);
- 66) E541 (*Sodium aluminium phosphate*);
- 67) E544 (*Calcium polyphosphates*);
- 68) E545 (*Ammonium polyphosphates*);
- 69) E553a (*Magnesium silicates*);
- 70) E553b (Talco);
- 71) E576 (*Sodium gluconate*);
- 72) E627 (*Disodiumguanylate*);
- 73) E631 (*Disodium inopinate*);
- 74) E635 (*Sodium 5'ribonucleotide*);
- 75) E905 (Paraffine);
- 76) E907 (*Refined microcrystalline wax*);
- 77) E927 (*Azodicarbonamide*);
- 78) E952 (*Cyclamic acid*);

b) prevedere il divieto di commercializzazione di qualunque cibo, bevanda o prodotto destinato all'alimentazione umana, contenente alcuno degli additivi di cui alla lettera a);

c) riconoscere, anche in capo alle associazioni dei consumatori, la titolarità ad agire per il risarcimento del danno alla salute derivato dall'uso delle sostanze di cui alla lettera a);

d) prevedere che le violazioni dei divieti ed obblighi di cui alle lettere a), b) e c) siano

sanzionati, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 5.000 euro;

e) prevedere una relazione annuale al Parlamento sull'impiego e la eventuale pericolosità per la salute umana degli additivi utilizzati nel settore alimentare.

### Art. 3.

*(Pareri delle Commissioni parlamentari)*

1. Gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione.

